

CONTENZIOSO

“Silenzio-rifiuto” impugnabile anche se da ufficio non competente

di Francesco Rizzi

Tra gli atti dell'Amministrazione finanziaria suscettibili di **impugnazione** mediante ricorso al giudice tributario vi è anche il **rifiuto**, “**espreso**” o “**tacito**”, alla richiesta di **restituzione** di tributi e/o altri accessori non dovuti.

Di fatti, l'[articolo 19, comma 1, lett. g\), D. Lgs. 546/1992](#), nell'elencare gli **atti impugnabili** dal contribuente, prevede espressamente che “*il ricorso può essere proposto avverso: ... omissis ... g) il rifiuto espreso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti ...*”.

È poi previsto, ai sensi del successivo [articolo 21 D.Lgs. 546/1992](#), che:

- il **rifiuto espreso** debba essere impugnato, a pena d'**inammissibilità**, **entro** il termine di **sessanta** giorni dalla data di **notificazione** dell'**atto di diniego** nei confronti della richiesta di rimborso;
- il “**silenzio**” (*rectius* “l'inerzia”) dell'Amministrazione finanziaria rispetto alla richiesta di rimborso del contribuente costituisce “**tacito diniego**” impugnabile a partire dal **novantesimo** giorno dalla domanda di rimborso presentata **entro** i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e **fino a quando** il diritto alla restituzione non sia **prescritto**. In caso di **assenza** di specifiche disposizioni è inoltre previsto che la domanda di restituzione **non** possa essere presentata dopo **due** anni dal pagamento ovvero, se **posteriore**, dal **giorno** in cui si sia verificato il **presupposto** per la restituzione.

Ciò premesso, **nella pratica** potrebbe capitare di inviare la richiesta di rimborso ad un ufficio **non competente**, sebbene comunque **appartenente** all'Amministrazione finanziaria.

E non è infrequente, in tali casi, che l'ufficio **non** trasmetta (**come dovrebbe**) la richiesta all'ufficio competente e che **neppure comunichi** al contribuente la propria **incompetenza**.

Decorsi **novanta** giorni **senza** che il contribuente abbia ricevuto un **formale diniego** alla propria istanza di rimborso, ci si chiede allora se tale **inerzia**, sebbene proveniente da un ufficio **incompetente**, formi o meno il “**silenzio - rifiuto**” impugnabile ai sensi del predetto articolo 19 e quindi possa intendersi quale **risposta** negativa **idonea** a far nascere in capo al contribuente un **interesse** ad agire meritevole di **tutela giurisdizionale**.

La questione non è di poco conto. Di fatti, oltre ad essere in gioco il **diritto di azione** del contribuente in sede giudiziale **contro** un atto dell'Amministrazione finanziaria, sono in

discussione anche gli **effetti** che l'impugnazione avrebbe nei confronti dei **termini prescrizionali** e di **decadenza**. L'impugnazione dell'atto, infatti, **impedisce** la decadenza e **interrompe** la prescrizione.

La **risposta** al suddetto dubbio proviene dalla Cassazione ed è a favore dell'**impugnabilità**.

Avendo **mutato** da tempo un proprio **diverso** orientamento sul tema, ispirato ad una **lontana** sentenza emessa addirittura a Sezioni Unite (la **n. 11217/1997**) ma riferita alla **previgente** disciplina del contenzioso tributario (recata dall'abrogato D.P.R. 636/1972), negli ultimi anni la **Suprema Corte** si è invece pronunciata **a favore dell'impugnabilità del "silenzio-rifiuto" dell'Amministrazione finanziaria, anche se proveniente da un ufficio non competente** (*cfr., ex plurimis, Cass. sent. n. 4773/2009*) e ciò in ossequio al **principio di collaborazione** dettato dallo **Statuto dei diritti del contribuente** (L. n. 212/2000) e del **principio del giusto processo** recato dall'**articolo 111 Cost.**

Anche con la recente **ordinanza n. 5203 del 06/03/2018**, la **Cassazione**, in riferimento a una fattispecie di rimborso di imposte sui redditi, ha infatti ribadito il seguente **principio di diritto**: "*la presentazione di un'istanza di **rimborso** ad un organo **diverso** da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto **idoneo** non solo ad **impedire la decadenza** del contribuente dal **diritto al rimborso**, ma anche a determinare la **formazione del silenzio-rifiuto impugnabile** dinanzi al giudice tributario, **sia** perché l'ufficio non competente (quando non estraneo all'Amministrazione finanziaria ... omissis ...) è **tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente**, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, **sia** alla luce dell'esigenza di una sollecita definizione dei **diritti delle parti**, ai sensi dell'articolo 111 Cost.*".

Seminario di specializzazione

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E DELLA RESIDENZA FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >